

PROTOCOLLO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.94 D.P.R. 309/90

La Regione Toscana, rappresentata dall'Assessore per il Diritto alla salute e sanità
e dall'Assessore per le Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale
.....

e

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, rappresentata da
.....

e

l'Azienda USL Toscana Centro, rappresentata da
.....

e

l'Azienda USL Toscana Sud Est, rappresentata da
.....

e

il Tribunale di Sorveglianza, rappresentato da

e

l'UIEPE, Ufficio Interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna di Firenze, rappresentato da
.....

PREMESSO CHE:

- il DPR 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza":

a) all'art. 90 dettaglia le modalità di sospensione nell'esecuzione della pena nel soggetto tossico-alcol dipendente;

b) all'art. 94:

- disciplina l'affidamento in prova in casi particolari, fruibile da condannati tossicodipendenti o alcol dipendenti che intendano intraprendere o proseguire uno specifico programma terapeutico individuale;

- delinea gli impegni a carico delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate relativamente a certificazione di tossico-alcol dipendenza;

- esplicita le procedure attraverso le quali si è giunti alla diagnosi, l'andamento del programma concordato e la sua idoneità al recupero del condannato

- il DPR 309/1990 ha inteso migliorare la funzione di prevenzione speciale della sanzione nei confronti della persona tossicodipendente, favorendo l'accesso a percorsi terapeutico-riabilitativi, non sempre attuabili efficacemente in carcere;

- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 9 ottobre 2019, che prevede espressamente nell'ambito del Target I "Dedicato alle persone detenute negli istituti penitenziari" misure finalizzate a garantire il diritto alla salute e all'inclusione sociale a tutti i cittadini anche nei luoghi di limitazione della libertà;

RICHIAMATI

- la Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee;

- la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";

- la LR 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale";

- la LR 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

CONSIDERATO CHE:

- le persone affette da problematiche di dipendenza rappresentano circa il 30% della popolazione attualmente ristretta, e in particolare nella Regione Toscana il dato dei ristretti con diagnosi di tossico-alcoldipendenza al 30.06.2020 è di 835, di cui 806 uomini e 29 donne, pari al 26,02 % del totale dei detenuti;

- molti altri soggetti, non detenuti e in carico ai Servizi per le dipendenze patologiche, si trovano nella condizione di dover scontare una pena definitiva, e in particolare le persone portatrici di una condizione patologica complessa che può risolversi, con buona probabilità, solo a fronte di un trattamento terapeutico-riabilitativo personalizzato;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

ART. 2

Oggetto

Il presente protocollo si inserisce nell'ambito tematico della Prevenzione speciale della sanzione nei confronti della persona tossicodipendente. I firmatari, nel rispetto della normativa vigente, condividendo l'interesse per la materia, convengono sulla necessità di collaborare per realizzare, secondo le proprie competenze, le finalità previste dal protocollo.

ART. 3

Finalità

Attraverso l'attuazione del presente protocollo le parti intendono perseguire le seguenti finalità:

- a) una maggiore uniformità di intervento da parte di tutti i soggetti coinvolti;
- b) interventi migliorativi nelle seguenti aree:
 - modalità di certificazione stato di tossico-alcoldipendenza;
 - verifica dell'attualità della dipendenza;
 - valutazione del presupposto della "non strumentalità" della richiesta da parte del detenuto/paziente;
 - formulazione del programma terapeutico (ambulatoriale, diurno, residenziale);
 - monitoraggio dell'attuazione del programma terapeutico per il corretto svolgimento del procedimento applicativo dell'affidamento terapeutico;
- c) un medesimo rigore procedurale e metodologico nel predisporre la documentazione da parte dei Servizi.

ART. 4

Oneri finanziari

Il presente Protocollo non prevede oneri finanziari a carico dei soggetti pubblici sottoscrittori.

ART. 5

Durata

La durata del Protocollo è stabilita in tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Può essere aggiornato o modificato anche prima di tale scadenza, su richiesta di una delle parti.

ALLEGATI:

- allegato 1: documento di sintesi;
- allegato 2: documento tecnico;
- allegato 3: modulistica ad uso dei Servizi per le dipendenze e della Magistratura di sorveglianza.

Letto, approvato e sottoscritto

Assessore per il Diritto alla salute e sanità _____

Assessore per le Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale

Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest _____

Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro _____

Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est _____

Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze _____

Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna di Firenze
